



Comune di Belvì

Provincia di Nuoro

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

n. **33** del **03/07/2013**

**Oggetto: Rag. Agostino Onano – Esecutore Amministrativo – Categoria B.1.4
Rimborso spese di viaggio per missioni effettuate nei giorni 18/10/2012
e 25/10/2012. € 44,26**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 dell'11 ottobre 2011;

RAPPRESENTATO che con la citata deliberazione n. 62/2011, in coerenza con i criteri contenuti nel sopra richiamato regolamento, si è stabilito di istituire n. 3 aree, tra cui quella finanziaria, cui suddividere le competenze generali dell'Ente;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e di tutti gli atti conseguenti;

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n. 2227/I in data 27 settembre 2005, con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del servizio e titolare della posizione organizzativa dell'area Economico/Finanziaria, con conseguente attribuzione, ai sensi dell'art. 109 del citato Tuel, dei compiti previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, dello stesso Tuel, ivi compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, e che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, limitatamente alle funzioni ascrivibili alla medesima area;

VISTI il combinato disposto dagli artt. 107 e 109, comma 2, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale tutti gli atti di gestione, ivi compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, sono posti a carico del Responsabile del Servizio;

VISTO l'articolo 44, comma 3, del Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO l'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", che testualmente recita: *"a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente (...). A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi"*.

RAPPRESENTATO che tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, rientrano anche le amministrazioni comunali;

ATTESO che In virtù di detta norma, dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 2010) non sono più applicabili né l'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973 n. 836 (recante disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), con il quale si stabiliva un'indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, avesse necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto, né l'art. 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 (recante disposizioni di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), che disciplinava l'entità dell'indennità chilometrica (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale);

RAPPRESENTATO che sulla reale portata della predetta norma, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diverse Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sono state chiamate pronunciarsi al riguardo, spesso esprimendo pareri tra di loro discordanti risolti, da ultimo, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, dalla medesima Corte a Sezioni riunite in sede di controllo col la deliberazione n. 8/CONTR/11 del 7 febbraio 2001, con la quale, nell'affrontare la prospettata questione di massima di particolare rilevanza, si è così pronunciata: *"il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni"* e che *"le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini*

un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, ecc.”;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 12/05/2011, con la quale, alla luce del chiarimento giurisprudenziale sopra richiamato, si è provveduto a dare disposizioni interne univoche su quanto attiene l'autorizzazione e il rimborso delle spese in ordine all'utilizzo del mezzo proprio da parte del personale dipendente di questa Amministrazione, avuto debito riguardo che il Comune di Belvì non dispone di alcuna autovettura di servizio e che il territorio medesimo non è congruamente ed efficacemente collegato con i mezzi del trasporto pubblico, per cui l'espletamento delle missioni e lo spostamento degli stessi dipendenti in altre sedi per ragioni di servizio era, sino all'entrata in vigore del D.L. 78/2010, assicurato dell'uso, pressoché esclusivo, del mezzo proprio;

CHE con la suddetta deliberazione si è stabilito di riconoscere al dipendente comandato in missione e che utilizza il mezzo proprio, un rimborso pari alla somma che avrebbe lo stesso avrebbe speso ove fosse ricorso all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico”, in tal modo aderendo a quanto esplicitato dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con la citata deliberazione n. 8/CONTR/11 del 7 febbraio 2001;

CONSIDERATO che il dipendente di questo Comune Rag. Agostino Onano, Esecutore Amministrativo, per ragioni di servizio è stato più volte comandato in missione in varie località ed uffici e che raggiungere le quali, preventivamente e debitamente autorizzato, ha fatto uso del mezzo proprio;

VISTE ed **ESAMINATE** le allegate tabelle afferenti la richiesta di liquidazione del rimborso delle spese sostenute dal suddetto dipendente, per missioni istituzionali dal medesimo espletate nell'esclusivo interesse di questa Amministrazione e qui di seguito riassunte:

LOCALITÀ MISSIONE	DATA	IMPEGNO	CAPITOLO DI SPESA	IMPORTO DOVUTO €URO
Nuoro	18/10/2012	2012 / 283	250 / 6 / 1	33,26
Nuoro	25/10/2012			11,00
TOTALE €.				44,26

ACCERTATANE la loro regolarità e dato atto che la richiesta di rimborso spese per ciascuna missione rimane contenuta entro i limiti stabiliti con la deliberazione di Giunta n. 37/2011;

RITENUTO di dover, quindi, procedere alla liquidazione di quanto dovuto;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24/07/2012 nei quali, in corrispondenza dell'apposito intervento e capitolo, sono state stanziati le somme necessarie per far fronte alla spesa di cui sopra;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 6 del 04/03/2013 avente ad oggetto: *Riaccertamento dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 – Adempimenti ex art. 228, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*”, nel cui elenco, contraddistinto dall'impegno n. 2012/83, è ripresa la somma di € 156,02 necessaria al pagamento di quanto dovuto al creditore in epigrafe per quanto in oggetto specificato;

DETERMINA

1. di liquidare, per le motivazioni rappresentate in premessa, in favore del Rag. Mario Onano – codice fiscale NNOMRA58E26A776U – Responsabile dell'Area Finanziaria ed Amministrativa di questo Comune, la somma complessiva di **€ 44,26** imputandone della relativa spesa sull'intervento **1.01.03.03**, capitolo **250/06/01**, del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2012, ove, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, è stato assunto l'impegno n. 2012/283;
2. di disporre che l'importo sopra liquidato venga al relativo beneficiario accreditato sul conto corrente bancario numero **000000000058** – codice IBAN: **IT 56 U 01015 86500 000000000058**, intrattenuto presso il Banco di Sardegna S.p.A., Agenzia di Belvì.

IL RESPONSABILE dell'AREA

(Rag. Mario ONANO)